



CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

L'Università Telematica Pegaso s.r.l., con sede in Napoli - Centro Direzionale, Isola F2, C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 05411471211 - istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), nella persona del suo Direttore Generale Dott. David Vannozzi nato a Sesto Fiorentino (FI) il 25/07/1968 C.F. V N N D V D 6 8 L 2 5 D 6 1 2 V

E

L' Azienda ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in via Dalmazia n. 83 – 09013 – a Carbonia, Codice fiscale n. 03990310926, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, la Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20.07.1956.

PREMESSO CHE

- Che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del. 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il Decreto del Ministero del Lavoro 11. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

- a. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Università Telematica Pegaso.
- b. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente

Art. 2 – Modalità

- a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- c. Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - estremi polizze assicurative;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
- d. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.
- e. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell'Ente/Azienda incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro "Report ore di tirocinio", che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.

Art. 3 – Impegni dell'Università

- a. L'Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Azienda o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all'Azienda ospitante con separata comunicazione.
- d. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;



– Rispettare i regolamenti di igiene, sicurezza e salute sul ospitante;

– Mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;

– Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi; – Redigere una relazione sull’attività svolta.

disciplinari, le norme in materia lavoro vigenti nell’Azienda

Art. 4 – Impegni dell’Azienda ospitante

a. L’Azienda ospitante si impegna a:

– Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

– Trasmettere all’Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto ed il raggiungimento degli obiettivi;

– Segnalare tempestivamente all’Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

b. Al termine del tirocinio l’Azienda rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

c. Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l’Azienda compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall’Università.

Art. 5 – Privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679 del 2016. In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate. I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.



Art. 6 – Oneri finanziari

a. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 – Durata della convenzione

- a. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di tre (3) anni, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso a mezzo PEC o raccomandata A/R.
- b. Per i Master in ambito sanitario la presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre (3) anni, e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.
- c. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 8 – Disposizioni finali

- a. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72 ed è assolta in modo virtuale dall'Università telematica Pegaso S.r.l.
- b. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Per l'Università Telematica Pegaso s.r.l

Direttore Generale
David Vannozzi

**Per L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.7
del Sulcis Iglesiente**

Direttore Generale
Dr.ssa Giuliana Campus



ALLEGATO A - MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Per la realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione:

1. L'Università Telematica Pegaso si impegna a:

- Diffondere e promuovere i contenuti della Convenzione presso le sue strutture;
- Fornire supporti e consulenza agli studenti interessati alla realizzazione dei tirocini;
- Diffondere le offerte di tirocinio agli studenti che, per indirizzo di studi, meglio rispondono ai prerequisiti indicati nelle offerte pervenute;
- Raccogliere e trasmettere all'Azienda convenzionata i nominativi degli studenti che meglio rispondono ai prerequisiti indicati nelle offerte pervenute al fine di facilitare il loro inserimento in tirocinio;
- Mettere a disposizione dell'Azienda convenzionata tutti gli strumenti, anche telematici, di raccolta dei curricula di laureandi e laureati dell'Università per consentire la selezione di profili aderenti alle esigenze dell'Ente associata.

2. L'Azienda convenzionata si impegna a:

- Ospitare per lo svolgimento del tirocinio, studenti e laureati dell'Università Telematica Pegaso;
- Trasmettere alla Direzione amministrativa dell'Università Telematica Pegaso le offerte di tirocinio o stage.

Per l'Università Telematica Pegaso s.r.l

Direttore Generale
David Vannozzi

**Per L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.7
del Sulcis Iglesiente**

Direttore Generale
Dr.ssa Giuliana Campus



SCHEDA INFORMATIVA (da allegare alla convenzione)

L'AZIENDA: **Socio Sanitaria Locale n.7 del Sulcis Iglesiente** con sede legale in **Via Dalmazia n°83**

Cap **09013** Città **Carbonia** Prov. (SU)

P.IVA / C.F. **|0|3|9|9|0|3|1|0|9|2|6|**

Legalmente rappresentata dalla: **Dott.ssa Giuliana Campus** Nata a **Cagliari** Prov. (CA) il **|2|0|/|0|7|/|1|9|5|6|** C.F. **|C|M|P|G|L|N|5|6|L|6|0|B|3|5|4|R|**,

in qualità di **Direttore Generale**

Attività che si svolgono:

Attività Sanitaria – Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nominativo della persona in azienda che coordina i contatti con l'Università Telematica Pegaso s.r.l

Nome e cognome: **Eleonora Floris**

E-mail: **eleonora.floris@aslsulcis.it**

Dimensione dell'organico: (barrare la casella)

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato

- ☐ Fino a 5 unità
☐ Da 6 a 19 unità
☒ Maggiore o uguale a 20 unità

N° tirocinanti ospitati in contemporanea

- 1**
2
Fino ad un massimo del **10%** delle unità

Disponibilità ad ospitare tirocinanti dei seguenti Corsi post-Laurea: (barrare la/le casella)

x Master in ambito sanitario

(indicare se accreditata con il SSN o con il SSR SI X)

oppure se possiede l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività sanitarie SI X)

Si autorizza ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/ 679 del parlamento europeo e del 27 aprile 2016 inerente consiglio l'informativa al trattamento dei dati personali.

Per il Soggetto ospitante
Azienda Socio Sanitaria Locale
n.7 del Sulcis Iglesiente
Direttore Generale
Dr.ssa Giuliana Campus